

Prot. n. 112

Spett.le
COMUNE DI BIANCAVILLA

c.a. **Avv. Giovanni Spinella** (Segretario comunale)
c.a. **Ing. Placido Mancari** (R.U.P.)

Catania, 27 settembre 2012

Oggetto: bando di gara per "lavori di riqualificazione via Mameli, via V. Emanuele, via Umberto e via Innessa" (termine offerte e gara 18 ottobre 2012)

Con riferimento al bando in oggetto, desideriamo segnalare le seguenti anomalie contenute nello stesso.

- **Clausola 9 (cauzione definitiva):** che nel caso di offerta con ribasso d'asta superiore al 10%, è prescritto per l'impresa aggiudicataria la prestazione di una garanzia definitiva come indicata all'art. 7 c. 2 lett. a) L.R. 12/2011 e art. 11 c. 3 lett. a) D.P.R.S. n. 13/2012.

Si rileva che tale prescrizione si riferisce ai bandi tipo che dovranno essere emanati con Decreto Ass. Reg. Infrastrutture a integrazione dei bandi tipo adottati dall'A.V.C.P. ex art. 64 c. 4-bis D.lgs n. 163/06. Quindi, fin quando non saranno pubblicati i suddetti bandi, la su citata prescrizione non è applicabile e la fideiussione definitiva continuerà a essere normata integralmente dall'art. 113 e art. 75 D.lgs. n. 163/06. In tal senso chiarisce **la Circolare dell'Assessore Reg. Infrastrutture del 27 luglio scorso**, pubblicata sulla g.u.r.s. n. 33 del 10 agosto scorso.

- **Clausola 12 (modalità certificazione regolarità contributiva):** è richiesta ai partecipanti la dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 concernente la correttezza degli adempimenti contributivi (INPS, INAIL e Cassa Edile) e l'assenza di rettifiche notificate non contestate e non pagate. A tal proposito si rammenta che l'art. 15 L. n. 183/'11 ha introdotto nel DPR 445/2000, l'art. 44-bis che recita "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni....". Al fine di chiarire tale disposizione, la Circolare Min. Lavoro n. 37/2012, la Circolare congiunta INPS e INAIL del 26.1.2012 e da ultimo la Circolare INPS n. 98/2012, hanno sostanzialmente ribadito che il DURC non è autocertificabile, confermando **l'obbligo di acquisirlo d'ufficio da parte della stazione appaltante** e che le fattispecie in cui

è consentito all'impresa presentare una dichiarazione in luogo del DURC, sono solo quelle previste dal legislatore, tra cui art. 38, comma 1 lett. i) D.lgs 163/06. Infine, nella suddetta circolare gli enti comunicano che dal 13 febbraio 2012, **la richiesta di DURC dovrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti.**

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto **viola le disposizioni legislative in materia di contratti pubblici**, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola

Prot. n. 112

Spett.le
COMUNE DI BIANCAVILLA

c.a. **Avv. Giovanni Spinella** (Segretario comunale)
c.a. **Ing. Placido Mancari** (R.U.P.)

Catania, 27 settembre 2012

Oggetto: bando di gara per "lavori di riqualificazione via Mameli, via V. Emanuele, via Umberto e via Innessa" (termine offerte e gara 18 ottobre 2012)

Con riferimento al bando in oggetto, desideriamo segnalare le seguenti anomalie contenute nello stesso.

- **Clausola 9 (cauzione definitiva):** che nel caso di offerta con ribasso d'asta superiore al 10%, è prescritto per l'impresa aggiudicataria la prestazione di una garanzia definitiva come indicata all'art. 7 c. 2 lett. a) L.R. 12/2011 e art. 11 c. 3 lett. a) D.P.R.S. n. 13/2012.
Si rileva che tale prescrizione si riferisce ai bandi tipo che dovranno essere emanati con Decreto Ass. Reg. Infrastrutture a integrazione dei bandi tipo adottati dall'A.V.C.P. ex art. 64 c. 4-bis D.lgs n. 163/06. Quindi, fin quando non saranno pubblicati i suddetti bandi, la su citata prescrizione non è applicabile e la fideiussione definitiva continuerà a essere normata integralmente dall'art. 113 e art. 75 D.lgs. n. 163/06. In tal senso chiarisce **la Circolare dell'Assessore Reg. Infrastrutture del 27 luglio scorso**, pubblicata sulla g.u.r.s. n. 33 del 10 agosto scorso.
- **Clausola 12 (modalità certificazione regolarità contributiva):** è richiesta ai partecipanti la dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 concernente la correttezza degli adempimenti contributivi (INPS, INAIL e Cassa Edile) e l'assenza di rettifiche notificate non contestate e non pagate. A tal proposito si rammenta che l'art. 15 L. n. 183/'11 ha introdotto nel DPR 445/2000, l'art. 44-bis che recita "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni....". Al fine di chiarire tale disposizione, la Circolare Min. Lavoro n. 37/2012, la Circolare congiunta INPS e INAIL del 26.1.2012 e da ultimo la Circolare INPS n. 98/2012, hanno sostanzialmente ribadito che il DURC non è autocertificabile, confermando **l'obbligo di acquisirlo d'ufficio da parte della stazione appaltante** e che le fattispecie in cui

è consentito all'impresa presentare una dichiarazione in luogo del DURC, sono solo quelle previste dal legislatore, tra cui art. 38, comma 1 lett. i) D.lgs 163/06. Infine, nella suddetta circolare gli enti comunicano che dal 13 febbraio 2012, **la richiesta di DURC dovrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti.**

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto **viola le disposizioni legislative in materia di contratti pubblici**, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola